



La Corte di Appello di Napoli con la sentenza n° 888 del 8-9-2022 ha dichiarato che: l'attivazione del procedimento di mediazione, successivamente al termine assegnato dal giudice, non rende improcedibile la domanda giudiziale poiché tale termine non ha natura perentoria.

La Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo il quale nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, **l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta.**

Pertanto, **ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità consegnerà la revoca del decreto ingiuntivo;**

**il termine assegnato dal giudice per introdurre il procedimento di mediazione non ha natura perentoria** e, pertanto, il suo mancato rispetto non rileva ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità del processo di cui al medesimo art. 5, comma 2 D.Lgs. 28/2010;

La condizione di procedibilità non si realizza con il mero invito al procedimento di mediazione, bensì con l'effettivo esperimento della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice;

Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis ciò che rileva è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione.